

LA METODOLOGIA GIURIDICA VICHIANA

1. La metodologia giuridica, elaborata da Vico nel *De ratione* e sviluppata poi, con esiti anche divergenti, nel *De uno* e nella *Scienza nuova*, riveste un duplice interesse: da una parte svolge un ruolo, certo non secondario, nella formazione del pensiero vichiano e, dall'altra, possiede un significato più autonomo e ricollegabile inoltre alla problematica giuridico-politica del tempo. Oggetto di questo lavoro sarà il secondo aspetto, finora scarsamente curato dalla critica, nonostante i risultati a cui Vico perviene denotino una sostanziale originalità e rivelino un'impostazione per certi versi « attuale ».

Va da sé che un esame anche autonomo della metodologia giuridica non può prescindere dalla sua funzione nel contesto più ampio della filosofia vichiana e da una valutazione globale di questa. Le considerazioni che seguono intendono perciò chiarire, sia pur sommariamente¹, l'ambito interpretativo entro cui verrà analizzata. La *Scienza nuova* viene considerata qui, nel suo aspetto di « storia ideale eterna », come una scienza che vuol fornire la conoscenza del mondo umano mediante l'individuazione delle leggi storico-sociali che lo informano. Lo sviluppo storico dei modi con cui l'uomo crea le istituzioni avviene ordinatamente, secondo i gradi delle modificazioni della mente umana, ma nello stesso tempo le istituzioni influenzano a loro volta lo sviluppo della mente². In questa prospettiva si potrebbe dire che, mentre il fare della matematica (*De antiquissima*) implica una coscienza chiusa, il fare che presiede alle istituzioni umane (*Scienza nuova*) presuppone una coscienza aperta alle sollecitazioni della realtà sociale: il pensiero « more geometrico » cartesiano del tempo non è, per Vico, sufficiente a individuare le relazioni che intercorrono

¹ Per una analisi più estesa rimando al mio *Recht en Staat in het denken van Giambattista Vico*, Alphen aan den Rijn, 1979. Il secondo paragrafo del presente lavoro costituisce la rielaborazione del mio contributo al congresso « Vico-Venezia », Venezia 22-25 agosto 1978.

² Si veda al riguardo L. POMPA, *Vico. A study of the 'New Science'*, London 1975.

tra la mente e il mondo umano, e tramite le quali soltanto l'una e l'altro si costituiscono e sussistono.

Nella « scienza nuova », così interpretata, è possibile ravvisare in una nuova sintesi una serie di istanze e di risultati emersi nelle opere precedenti: la visione antropologica e numerosi concetti psicologici del *De ratione* e del *De antiquissima*, il principio del « verum factum » del *De antiquissima*, quello del « certum pars veri », implicante uno sviluppo dell'umanità dall'arazionale al razionale e un ordine nella storia, elaborato nel *De uno*, e infine il parallelismo tra lo sviluppo dell'individuo, delle collettività e dell'umanità nel suo complesso, e l'analisi della *forma mentis* dei primitivi del *De constantia*. Più in particolare, nella dottrina secondo cui l'umanità è condizionata dalle istituzioni create da lei stessa, convergono due capisaldi del pensiero vichiano: la concezione del senso comune e l'idea della determinatezza sociale del diritto. Questa idea costituisce il nucleo della metodologia giuridica sostenuta nel *De ratione*. Nel *De uno* Vico la sottopone a un'ulteriore elaborazione: egli accetta, com'è noto, da Grozio che si possa anche stabilire *a posteriori* ciò che appartiene al diritto naturale³. Diritto naturale e diritto positivo non sono separati, dal momento che la natura umana si riflette nel diritto positivo. Ma alla concezione groziana statica e razionale della natura umana Vico contrappone una concezione storico-dinamica, di una natura umana che si sviluppa, dopo il peccato originale, da uno stadio di razionalità minima a stadi di maggiore razionalità. Questa antropologia storico-dinamica viene combinata con la concezione della determinatezza sociale del diritto: il diritto, il modo in cui gli uomini concepiscono la giustizia e con cui cercano di realizzarla, è condizionato sia storicamente sia socialmente dalle istituzioni umane. Perciò Vico distingue nel *De uno* alcune forme di stato (aristocrazia, democrazia, monarchia) e le adatta — anticipando la teoria della successione delle forme di stato nella *Scienza nuova* — al processo di sviluppo dell'umanità. Sulla base della realizzazione concreta delle forme di stato ogni popolo crea il suo specifico diritto positivo, il quale però contiene delle caratteristiche globali corrispondenti alle forme di stato: il diritto delle aristocrazie è rigidamente legato alla forma, mentre quello delle democrazie e delle monarchie è più libero e più razionale⁴.

Il diritto naturale diventa a questo punto una teoria per la spiegazione e l'interpretazione del diritto positivo quale fenomeno uma-

³ H. DE GROOT, *De iure belli ac pacis*, I,I,XII,1. Cfr. *De uno*, pp. 30-31, 127-128. Le citazioni dalle opere vichiane sono tratte dall'edizione delle *Opere*, Bari, Laterza, 1914-1941.

⁴ *De uno*, pp. 126-127, 158.

no, delle sue manifestazioni caratteristiche e del loro succedersi nel corso della storia: l'*ordo naturalis*. Questa concezione del diritto naturale precorre la "scienza nuova" nel suo aspetto di storia ideale eterna. In quanto teorizzazione dell'*ordo naturalis*, il diritto naturale mostra infatti l'ordine universale nello sviluppo del diritto, e quindi di tutto il mondo umano, conformemente alla definizione che Vico dà del diritto « *divinarum humanarumque rerum notitia* »⁵.

Questi brevi accenni evidenziano solo in parte, e schematicamente, la funzione che il diritto e la metodologia giuridica hanno svolto in momenti decisivi per il pensiero vichiano. Qui di seguito però verrà affrontato, come s'è detto, il problema della metodologia giuridica nel suo aspetto autonomo, di cui verranno ricostruiti e confrontati due momenti fondamentali: la trattazione che Vico ne fa esplicitamente nel *De ratione* e quella, più implicita, inserita nella teorizzazione della storia umana, della *Scienza nuova*.

2. Il posto notevole che il diritto occupa nel *De ratione* trova spiegazione da un lato nella formazione giuridica dell'autore ma, dall'altro, anche nella caotica situazione legislativa che, agli inizi del Settecento, poneva ai giuristi napoletani urgenti problemi di natura teorica e pratica⁶. Che l'intento di Vico fosse di dare un contributo originale anche alla soluzione di problemi contemporanei, non risulta però immediatamente. Infatti, gran parte del settore dedicato al diritto è occupata dalla storia della giurisprudenza romana, ma le conseguenze che Vico ne trae costituiscono anche una proposta teorica che egli offre ai giureconsulti del suo tempo per far fronte ai loro problemi specifici.

Nelle sue linee principali l'evoluzione della giurisprudenza romana, dalla repubblica al principato, è tracciata in stretta connessione con lo sviluppo politico e sociale. La giurisprudenza costituita originariamente dal *ius sacrum*, dal *ius publicum* (includente la *politica*) e dal *ius privatum*, si venne scindendo e le tre parti si svilupparono in direzioni differenti. Nei primi tempi della repubblica esse costituivano un'arma dei patrizi contro i plebei: il diritto, che andava applicato alla lettera, era tenuto dai patrizi rigidamente segreto. Con l'avvento del principato il *ius publicum* si separò fino a diventare un segreto del solo principe. Con la conversione di Costantino, anche il *ius sacrum* si rese autonomo e venne affidato ai padri

⁵ *De ratione*, p. 101.

⁶ Come sottolineava già M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904, p. 56.

della chiesa. Il *ius privatum* invece, a cui si ridusse la giurisprudenza, divenne pubblicamente noto e, nello stesso tempo, equiparando la nobiltà al popolo, formò per il sovrano un'arma contro la nobiltà. Il diritto non ebbe più una applicazione rigidamente formale — non fu più *scientia iusti* — ma fu applicato secondo l'intenzione, mirante alla equità del risultato: diventò *ars aequi*. Se prima l'interesse dello stato stava a fondamento della pratica giuridica — e infatti il giurista si dedicava all'attività forense solo dopo aver rivestito cariche pubbliche — più tardi, quando il *ius publicum* si concentrò esclusivamente nelle mani del sovrano, esso scomparve completamente dall'orizzonte del giurista. Ne seguì che l'avvocatura divenne il trampolino di lancio per poter accedere agli altri incarichi statali, mentre, con l'affermarsi dell'equità, variante da caso a caso, si arrivò a una vera e propria inflazione legislativa: « quod cum aequitas ex factis spectetur, et facta infinita, et in iis quam plurima levissima sint, leges quoque innumeras et levissimis de rebus maxima ex parte conceptas habeamus »⁷. Due fenomeni ben troppo noti nella Napoli del primo Settecento.

Questo *excursus* storico, a cui segue l'analisi della pratica giuridica contemporanea, rientra nell'impianto generale del *De ratione*, quello del confronto dei metodi degli antichi e dei moderni. In realtà Vico oltrepassa questo scopo, in quanto il paragone è qui istituito per individuare i pregi e i difetti di entrambi i metodi, al fine di poter evitare i difetti e combinare invece i pregi di tutti e due⁸. Vico indica lo svantaggio principale della giurisprudenza moderna rispetto a quella degli antichi nel fatto che i giuristi non sono più preparati a svolgere il loro compito a servizio dell'interesse dello stato e dell'ordinamento sociale (i giuristi romani lo apprendevano in precedenza nella pratica della amministrazione statale). A ciò si aggiunge che, per voler regolare tutti i dettagli, vengono emanate moltissime leggi, tante da non poter essere nemmeno applicate⁹. Lo schizzo storico offre una spiegazione di questi difetti: offre, per così dire, la diagnosi su cui dovrà essere basata la terapia.

Peculiare della analisi storica vichiana è che la spiegazione dei tipi di giurisprudenza e dei suoi cambiamenti è rinvenuta nelle modifiche dell'organizzazione dello stato e delle relative condizioni sociali. Più tardi Vico rivendicherà l'importanza e l'originalità di questa impostazione. « De iure autem romano ex ratione civili interpretando qui doctrinam consignarit, hactenus legi neminem. Nos eo de argumento

⁷ *De ratione*, p. 109.

⁸ *Ibidem*, p. 110

⁹ *Ibidem*, pp. 108-109.

tredecim ab hinc annis tentamen proposuimus in libro *De nostri temporis studiorum ratione* » scrive nel *De uno*¹⁰. Anche nell'*Autobiografia* afferma esplicitamente: « E perché egli il Vico sempre aveva la mira a farsi merito con l'università nella giurisprudenza per altra via che di leggerla a giovinetti... diede un saggio di un sistema di giurisprudenza d'interpretare le leggi, quantunque private, con l'aspetto della ragione del governo romano »¹¹. Non solo: la determinazione politica e sociale del diritto verrà approfondita nel *De uno* e nella *Scienza nuova*, dove anzi sfocerà nella più generale teoria che tutto l'agire umano è condizionato socialmente¹². Nel *De ratione* questo condizionamento conduce — come è detto chiaramente nel passo citato dell'*Autobiografia* — a un sistema d'interpretazione delle leggi, ossia a una metodologia giuridica.

Questa impostazione contribuisce a chiarire l'atteggiamento che Vico assume nei confronti delle due correnti principali della scienza giuridica del tempo, il *mos gallicus* e il *mos italicus*. Sappiamo dalla *Autobiografia* che il *mos gallicus*, la culta giurisprudenza, era divenuta la dottrina dominante a Napoli ed aveva detronizzato « gli antichi interpreti », i seguaci di Accursio. Questo cambiamento però era avvenuto, a detta di Vico « con molto danno del foro ». Il suo giudizio sui « nuovi eruditi », gli alciatiani, è risolutamente negativo. Certo, come storici del diritto si erano acquistati meriti innegabili — « Latinae Graecaeque linguae peritia historiarumque Romanarum eruditione suam Romano iuri luculentiam restituerunt »¹³ — e Vico li riconosce « necessari per la critica delle leggi romane »¹⁴; anzi egli stesso « sentiva un sommo piacere... in osservare con quanta diligenza i giureconsulti medesimi esaminavano le parole delle leggi, de' decreti del senato e degli editti de' pretori, che interpretano: la qual cosa il conciliò agl'interpreti eruditi, che poi avvertì ed estimò essere puri storici del diritto civile romano »¹⁵. Ma proprio nella loro forza di storici si nasconde la loro impotenza nei confronti della problematica attuale. Il diritto è sempre frutto di una determinata costellazione sociale e politica. Se anche si potessero ricostruire le norme del diritto romano, depurate da ogni interpolazione, non potrebbero mai tuttavia essere trasferite, *sic et simpliciter*, nella società attuale. La critica

¹⁰ *De Uno*, p. 30.

¹¹ *Autobiografia*, p. 32.

¹² Cfr. per esempio *De uno*, pp. 126-127, 158 e *Scienza nuova seconda*, cc. 943, 952. Sulla dottrina del condizionamento sociale come fondamento della concezione della provvidenza, si veda POMPA, *Vico*, cit., pp. 51-61.

¹³ *De ratione*, p. 110.

¹⁴ *Autobiografia*, p. 21.

¹⁵ *Ibidem*, p. 7.

di Vico agli eruditi è infatti che essi « potius leges Romanis suas reddiderunt, quam ad nos nostris rebuspublicis aptas apportaverunt »¹⁶. Il metodo storico, divulgato a Napoli da Francesco d'Andrea, non è adatto, a suo giudizio, a dare risposte adeguate alle esigenze giuridiche del tempo. In particolare, la critica vichiana alla scienza giuridica culta si concentra sulla concezione del diritto romano come *ratio scripta*¹⁷; e in ciò corrisponde alla critica rivolta al cartesianesimo. La coincidenza non desta meraviglia se si pensa che i primi fautori del *mos gallicus* a Napoli erano stati per la maggior parte anche sostenitori del cartesianesimo, come il già nominato D'Andrea¹⁸. Lo sforzo di una indagine autonoma, che prescindesse dall'autorità dei glossatori e dei commentatori, s'accordava con la primitiva connotazione del cartesianesimo napoletano quale soprattutto metodo critico¹⁹. Ma Vico non accetta soprattutto l'altra connotazione della filosofia cartesiana, quella sua astoricità, per la quale l'individuo e il suo ambiente non contano: dal momento che la ragione è universale, l'individuo è intercambiabile con altri che si trovano in situazioni diverse. In campo giuridico l'opposizione vichiana si traduce nella critica alla concezione secondo cui un sistema giuridico potrebbe costituire un modello universalmente valido, svincolato dal contesto sociale che diventa pertanto sostituibile. Il metodo storico, così come veniva adoperato, finiva con il trasformarsi, agli occhi di Vico, in un metodo sostanzialmente astorico.

Decisamente più positivo è il suo giudizio sugli « interpreti antichi », gli accursiani, proprio in quanto essi avevano intuito che il diritto deve conformarsi al proprio tempo e alle mutate esigenze sociali. Gli accursiani avevano adottato infatti un sistema di adattamento, nel senso che essi stabilivano nelle loro *Summae* regole generali, derivate anche dai più minuti e irrilevanti regolamenti, e tali

¹⁶ *De ratione*, p. 110.

¹⁷ Diversamente da Gianturco non ritengo che la concezione dei testi del *Corpus iuris* come « des éclats resplendissant, de la Ratio éternelle » e come « une révélation de la sagesse et de la justice suprême: *Ratio scripta* » fosse condivisa pienamente da Vico. Cfr. E. GIANTURCO, *L'importance de Vico dans l'histoire de la pensée juridique*, « Les études philosophiques », 1968, p. 332.

¹⁸ Per D'Andrea si veda B. DE GIOVANNI, *Filosofia e diritto in Francesco d'Andrea*, Milano 1958, e S. MASTELLONE, *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698)*, Firenze 1969. La culta giurisprudenza non costituiva d'altronde una novità per i giuristi napoletani. Cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli 1787, vol. I, pp. 62-63.

¹⁹ Cfr. E. GARIN, *Cartesio e l'Italia*, « Giornale critico della filosofia italiana », 1950, pp. 394-395. Fra i giudizi dei contemporanei si vedano, ad esempio, P. M. DORIA, *Discorsi critici filosofici intorno alla filosofia di Renato Des-Cartes, con un progetto di una metafisica*, Venezia 1724, p. 13, e P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, Haya 1753, vol. IV, p. 506.

da poter fungere da leggi generali: « ex minutissimis et omni nostrae rei privatae inutilissimis legibus quaedam iusti genera in reponendo et iudicando apprime necessaria confecerunt; ut eorum, quae dicuntur « legum summae », generales de iure privato leges sapientissime conceptae videantur »²⁰. Nelle *Summae* Vico vede « dagli acuti interpreti astratti in massime generali di giusto i particolari motivi dell'equità ch'avevano i giureconsulti e gl'imperadori avvertiti per la giustizia delle cause »²¹. Accanto a questi aspetti valutati positivamente non mancano però le obiezioni. Una prima è rinvenuta nel fatto che gli accursiani, volendo trattare il maggior numero possibile di casi, avevano provocato una mole sterminata di studi giuridici e una legislazione esorbitante. L'obiezione più forte riguarda però il criterio seguito: essi hanno sì adattato le leggi alle nuove esigenze, ma nello stesso tempo non hanno assunto come criterio l'interesse dello stato (come invece avevano fatto, per esempio, i *decemviri*), bensì gli interessi privati dei cittadini²².

La storicità del diritto comporta che le circostanze attuali determinino come il diritto debba essere applicato. La sua funzione sociale esige che queste circostanze determinanti non siano principalmente gli interessi privati, ma l'interesse dello stato. La forma specifica dello stato e le sue relazioni interne decidono dell'applicazione del diritto. Perciò Vico suggerisce al giurista napoletano di prendere come punto di partenza la *lex regia* e di studiare a fondo il funzionamento della monarchia²³. Nel *De uno* e nella *Scienza nuova* Vico esporrà distesamente la sua interpretazione della *lex regia*: non si tratta di una legge emanata realmente ma della necessità politica di concentrare il potere nelle mani di un solo individuo affinché lo stato possa continuare a sussistere, quando rischia di soccombere a causa delle lotte intestine. *Lex* è sinonimo di *conditio*. La *lex regia* è la condizione sociale in cui si origina una monarchia — il complesso cioè degli sviluppi e delle circostanze sociali che rendono inevitabili la sua istituzione se lo stato vuole sottrarsi alla dissoluzione — e su cui si basa la sua legittimazione²⁴. Questa interpretazione, sia pure in forma più succinta, è già presente nel *De ratione*: « Eam enim “ esse imperandi conditionem ”, Liviae Crispus dicebat, “ ut non aliter ratio constet, quam si uni reddatur ”: quae iurisconsulti illa *lex regia* est, quam non populi Romani voluntas iussit, sed ab eo reipublicae ne-

²⁰ *De ratione*, p. 110. Cfr. E. Nuzzo, *Vico*, Firenze 1974, p. 60.

²¹ *Autobiografia*, p. 7.

²² *De ratione*, p. 110.

²³ *Ibidem*, pp. 110-111.

²⁴ *De uno*, pp. 131, 169; *Scienza nuova seconda*, cc. 29, 1007-1008, 1376, 1455.

cessitas expressit; ut "cuncta, discordiis civilibus fessa, Augustus, nomine ' principis ', sub imperium acciperet " »²⁵.

Nel proporre la *lex regia* come punto di partenza sia per la legislazione, sia per la interpretazione, Vico non intende tuttavia presentarla come un contratto, un *pactum subjectionis* che costituisca il fondamento per negare che i singoli cittadini abbiano, nei confronti del sovrano, diritti inalienabili (Hobbes), o, viceversa, per stipularli (Locke). Ciò che gli preme non è circoscrivere il rapporto tra individuo e sovrano, ma progettare un metodo con cui la pratica giuridica, invece di contribuire alla disorganizzazione sociale, possa al contrario svolgere la sua peculiare funzione ordinatrice.

Posto davanti al problema se una disposizione del diritto romano possa essere applicata, il giurista dovrà risolverlo basandosi sulla funzione che essa può svolgere nella società attuale, tenendo conto della organizzazione politica attuale e del complesso delle forze sociali. Nello stesso tempo egli dovrà porsi come scopo quello di servire all'interesse dello stato. La conoscenza della storia dell'impero romano — la sua formazione, la sua organizzazione e espansione nonché le ragioni della sua caduta — è della massima importanza. Il giurista dovrà confrontare lo sviluppo della storia di Roma con quello del proprio stato, esaminare quali interessi siano alla base di quegli ordinamenti giuridici e stabilire se siano ancora conciliabili con gli interessi contemporanei. Se una disposizione giuridica romana risulta attuale nel senso che giova allo stato, poiché contiene un comune motivo di interesse pubblico, allora il giurista dovrà basarvisi; se non è dannosa, essa potrà essere applicata, ma dovrà essere senz'altro soppressa se si rivela ormai inadatta o addirittura nociva allo stato²⁶. L'interesse dello stato, che Vico definisce *aequitas civilis* o « giusta ragion di stato », viene stabilito nel quadro della *lex regia*: il giurista prende le mosse dalla situazione sociale che rende necessaria la monarchia come forma statale e finalizza quindi il suo lavoro nell'interesse della monarchia. Non si tratta — è bene precisarlo — di una monarchia con un determinato tipo di governo. L'interesse dello stato deve essere stabilito « pro regni natura ». Se infatti la monarchia è necessità dettata da determinate condizioni sociali, saranno allora le specifiche particolarità di quelle condizioni a definire il carattere concreto della monarchia. Con ciò non si esclude la possibilità che al singolo cittadino spetti una propria sfera di libertà: ma questa problematica non rientra in quella affrontata qui da Vico.

²⁵ *De ratione*, p. 104.

²⁶ *Ibidem*, p. 111.

Riguardo alla pratica giudiziaria Vico esamina molto attentamente le funzioni dei giudici e degli avvocati. Ai primi spetta soprattutto il compito di curare che non si perdano di vista l'interesse dello stato e l'intero assetto sociale. Ai secondi è consentito di prendere come punto di partenza l'interesse dei loro clienti. Ciò non significa però che essi possano trascurare l'equità civile: per poter vincere le cause dovranno impegnarsi a mostrare che la loro costruzione giuridica trova giustificazione in quello stesso interesse dello stato che il giudice è tenuto a salvaguardare: con il vantaggio inoltre che essi saranno portati a interessarsi della dottrina politica prima d'essere chiamati alle alte cariche dello stato. L'eloquenza diviene il metodo di argomentazione con cui le parti devono convincere il giudice che la società, nella sua configurazione attuale, autorizza l'applicazione del diritto nel modo perorato. Vico perciò pronostica alla eloquenza, di cui constata la decadenza, una nuova fioritura e un livello più alto, perché essa sarà stata allora adattata allo stato, cioè alle esigenze dell'*aequitas civilis* considerata dal punto di vista della *lex regia*²⁷. Nell'antica Roma ciò avveniva adattando i fatti all'immutabile testo sacro della legge. Nella Napoli del primo Settecento ciò può avvenire, secondo Vico, attualizzando il diritto, difendendo l'applicabilità e l'interpretazione delle disposizioni legali dal punto di vista dell'intero complesso di fattori sociali e politici che hanno reso necessaria la forma di stato monarchico e alla luce dell'interesse della monarchia.

Sostenendo tale attualizzazione del diritto Vico si colloca, in ultima analisi, nonostante la sua critica ai « moderni eruditi », nella linea della migliore tradizione della culta giurisprudenza, il cui scopo originario era stato infatti ispirato da istanze presenti nella società contemporanea. La scomparsa di molti istituti politico-sociali medioevali aveva sollecitato la formazione di sistemi giuridici nazionali. Gli eruditi miravano, tramite una ricostruzione rigorosa del diritto romano, a stabilire quanto di quel diritto era ancora in vita o no, proprio per poter valersi degli elementi vitali. Vico non pretende di dare un giudizio storico esaustivo di tutto l'umanesimo giuridico, ma soltanto del modo in cui lo vedeva realizzato in pratica dai seguaci, un modo che si riduceva nella maggior parte dei casi a una mera ricerca erudita²⁸. Sostenendo che gli eruditi non badano al nesso tra le trasformazioni del diritto e quelle del sistema statale, Vico fa, come ebbe a osservare Nicolini, un'affermazione alquanto esagerata, ma sostanzialmente vera²⁹.

²⁷ *Ibidem*, p. 113.

²⁸ D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1968, p. 162.

²⁹ F. NICOLINI, *Commento storico alla seconda Scienza Nuova*, vol. LI, Roma

La metodologia giuridica che Vico propone del *De ratione* ha inoltre delle nette implicazioni politiche. Gli interessi privati che a Napoli prevalevano ed erano al centro delle lotte politiche, erano i privilegi della nobiltà e del clero. Vico, nel dichiararsi contro lo smembramento sociale e a favore dell'interesse dello stato e del potere concentrato del sovrano, prende implicitamente posizione contro quelle forze. Nello stesso tempo egli si fa portavoce del ceto civile, per quell'aspetto d'altronde comune, in parecchi paesi europei, alla borghesia in ascesa: l'appoggio all'autorità centrale contro le tendenze centrifughe del clero e della nobiltà. Anche a Napoli l'interesse del sovrano non era considerato in contrasto con quello della borghesia. Ma gli interessi, sia del sovrano sia del ceto civile, si scontravano con quelli dei baroni che, per i loro innumerevoli privilegi, paralizzavano l'autorità centrale e impedivano una salda organizzazione dello stato. All'inizio del Settecento si era venuta formando un'alleanza tra i viceré e quella fascia di borghesia che partecipava attivamente al governo e costituiva centri di potere giuridici e amministrativi. Il rafforzamento del potere centrale e la limitazione della posizione privilegiata di forze particolaristiche richiedeva perciò priorità rispetto alla teorizzazione delle libertà individuali. La ragion di stato aveva perduto il primitivo sapore « machiavellico » e non era ritenuta, per esempio, in contrasto con il diritto naturale³⁰. È in questo contesto che occorre inserire le riflessioni metodologiche vichiane sul diritto. Al termine della sua orazione Vico si rivolge direttamente al massimo organo giuridico, il Sacro Real Consiglio. Con molta urbanità egli dichiara di sapere bene come il consiglio preponga so-

1950, p. 60. Il Nicolini rimanda inoltre a J. G. HEINECKE, *Historia iuris civilis romani ac germanici*, Halae Magdeb. 1733, e alle *Origines iuris civilis libri tres*, Lipsiae 1708, di Gian Vincenzo Gravina. Che la posizione vichiana fosse in un certo senso esagerata, risulta, a mio avviso, anche dalla affermazione di Pietro Giannone che nella sua autobiografia ricorda di avere imparato dal maestro Domenico Aulizio, discepolo di Francesco d'Andrea, che « quanto era nelle Pandette di Giustiniano, nel suo Codice e Novelle non potea intendersi se non si sapeva l'istoria romana e le varie vicende di quell'impero ». Si veda P. GIANNONE, *Vita di Pietro Giannone scritta da lui medesimo*, « Archivio storico per le provincie napoletane », 1904, p. 220. Questo insegnamento può esser senz'altro ricollegato alla convinzione dell'Aulizio per cui « diversa autem tempora diversas leges exigunt et, mutatis moribus, mutantur et leges ». Cfr. D. AULIZIO, *Commentariorum iuris civilis De pignoribus et hypothecis, De bonis maternis et materni generis, De officio eius cui mandata est iurisdictio, De edendo, De transactionibus, De vulgari et pupillari substitutione, De mora, De donationibus, De censibus*, tomus secundus, Neapoli 1754 (prima ed. 1720), vol. II, p. 301.

³⁰ Si vedano A. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968, pp. 230-261; IDEM, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli 1968, pp. 27-28 e passim; B. DE GIOVANNI, *Il «De nostri temporis studiorum ratione» nella cultura napoletana del primo Settecento*, AA. VV., *Omaggio a Vico*, Napoli 1968, pp. 151-153.

vente l'equità civile a quella naturale, ma ciò è dovuto — a suo avviso — alla sapienza peculiare dei giureconsulti, non a un criterio fissato esplicitamente, « ex instituto regni »³¹. Vico vuole invece dare un fondamento teorico a questo criterio, facendo contemporaneamente appello, si potrebbe dire, alla coscienza politica e al senso di responsabilità dei togati, ai quali viene presentato l'armamentario teorico perché adempiano al loro compito, « cum summa reipublicae utilitate perenne ».

La particolare attenzione rivolta da Vico ai problemi giuridici d'ordine teorico e pratico s'incontra con quella preoccupazione per riforme giuridico-politiche tipica dell'Illuminismo. Vico tuttavia non affida la soluzione alla *ratio* illuministica. Il razionalismo dominante prospettava in teoria due vie: da una parte il giudice poteva cercare di dedurre le soluzioni, caso per caso, direttamente dalla ragione, assorbendo in tal modo la funzione del legislatore; dall'altra il legislatore avrebbe dovuto costruire un sistema compiuto di disposizioni ricavate razionalmente, in cui non ci sarebbe stato più posto per l'interpretazione e per un apporto personale del giudice. La prima via era quella intrapresa dall'amico di Vico, Paolo Mattia Doria, che nella *Vita civile* aveva proposto che il giudice, senza bisogno di alcuna legge, giudicasse nelle cause particolari secondo quanto la ragione prescriverebbe³². Con la seconda via, che sarebbe stata predominante nel Settecento, il legislatore diventava il punto di gravità. Essa formava il nucleo dell'idea di codificazione che, a partire dai primi decenni del secolo, si sarebbe manifestata con sempre maggiore energia³³. Per Vico, che rigetta il razionalismo che sta a fondamento di entrambe, si tratta di pericolose illusioni. La realtà sociale non è matematicamente e non può essere compresa esclusivamente mediante una categoria astratta e atemporale come la ragione. Ricompaiono anche qui le conseguenze della critica al cartesianesimo. La *prudentia*, e quindi anche la *iurisprudentia*, richiedono criteri specifici, adeguati alla loro peculiare natura che è per eccellenza storica. Settore integrante dello stato e della società, il diritto si evolve con essi e deve contribuire a dare, in corrispondenza con la forma da loro assunta, un ordinamento per la vita associata: « ut homo quoquo modo vivat »³⁴. I criteri per l'ordinamento giuridico — sia per la legislazione, sia per la sua interpretazione — non possono essere stabiliti tramite la ragione, ma devono essere stabiliti tramite

³¹ *De ratione*, p. 113.

³² P. M. DORIA, *La vita civile, distinta in tre parti, aggiuntovi un tratto della educazione del principe*, Augusta 1710², pp. 312-314.

³³ AJELLO, *Preilluminismo giuridico*, cit., pp. 173-224.

³⁴ *De ratione*, p. 111.

lo stato e la società. Le due vie aperte dal razionalismo sono in realtà false strade. Perciò Vico propone criteri che si accordino con la determinatezza storica del diritto e che garantiscano lo svolgimento della sua funzione sociale in maniera ottimale. In questo senso la metodologia giuridica del *De ratione* è una risposta alla problematica contemporanea e si inserisce coerentemente nella critica vichiana al razionalismo di matrice cartesiana.

3. La critica rivolta al *mos gallicus* nel *De ratione* ritorna quasi letteralmente nella *Scienza nuova*: « gli storici delle cose romane, i quali narrano le leggi comandate in vari tempi in quella repubblica, ... non avvertono a' rapporti che dovevano le leggi aver con gli stati per gli quali quella repubblica procedé; ond'escono i fatti tanto nudi delle loro proprie cagioni le quali naturalmente l'avevano dovuto produrre »³⁵. Che non si tratti di una osservazione isolata lo si ricava dal contesto in cui figura e su cui occorre brevemente soffermarsi.

Vico, com'è noto, rifiuta la teoria del contratto sociale come origine dello stato in nome di una antropologia per la quale il fanciullo (e quindi anche l'umanità primitiva) non è ancora guidato dalla ragione. Al giusnaturalismo Vico contrappone una teoria in cui l'origine dello stato corrisponde alla natura rozza della umanità primitiva e in cui la successione delle forme di stato corrisponde al dispiegarsi delle facoltà della mente. Ma il contrattualismo inoltre non voleva essere una dottrina riguardante soltanto l'origine dello stato, ma anche la legittimazione del potere statale: perciò dopo aver elaborato un'alternativa al contratto sociale, il filosofo napoletano si vede obbligato a formulare una propria teoria sulla legittimazione del potere. Come i contrattualisti egli vede la legittimazione nel consenso, che però non può essere un dato razionale valido per sempre ma — rinnovandosi di volta in volta — deve evolversi con lo sviluppo mentale dell'umanità. Il problema della legittimazione, a cui la critica ha prestato finora scarsa attenzione, è trattato nell'ambito della « filosofia dell'autorità », che Vico espone in due luoghi della *Scienza nuova*: nel secondo libro, dove se ne esamina il fondamento, e nel quarto³⁶ dove è elaborato nel suo aspetto più specificamente

³⁵ *Scienza nuova seconda*, c. 952.

³⁶ Cfr. *ibidem*, libro secondo, in particolare i cc. 386-390, e libro quarto, passim. Al nesso autorità-consenso accenna D. PASINI, *Diritto, società e stato in Vico*, Milano 1970, pp. 236-237. Per un esame più accurato di quello concesso dai limiti di questo saggio rinvio al mio *Recht en Staat*, cit., pp. 279-322, e al mio contributo *Hugo de Groot and Giambattista Vico*, che uscirà nel primo fascicolo del 1983 del « Nether-

giuridico-politico in connessione con la tipologia delle forme di potere statale e giuridico. In questo contesto è ripresa la critica al *mos gallicus*: il diritto deve essere conforme alla forma dello stato e questa a sua volta deve accordarsi con la società e con la natura degli uomini che vivono nello stato. In tal modo, attraverso lo stato e la società, il diritto e la giurisprudenza si riallacciano al dispiegarsi graduale della ragione.

Del processo descritto da Vico nelle varie fasi del corso storico interessa, ai fini di questo lavoro, l'analisi della metodologia giuridica nell'epoca della ragione. Per la giurisprudenza dell'umanità primitiva possiamo limitarci a riferire le linee essenziali della ricostruzione vichiana.

L'antica giurisprudenza dell'età degli dei, delle società familiari prestatali è « sapienza divina », ossia « “ scienza di divini parlari ” o d'intendere i divini misteri della divinazione ». L'autorità di cui gode il diritto e per cui viene accettato come tale riposa sulla certezza dei rituali sacrali: all'autorità divina « non si domanda ragione »³⁷. Una volta fondato lo stato, i *patres* vi introducono quel massimo *imperium* che essi inizialmente esercitavano in privato — la loro sovranità individuale — ed in tal modo lo stato, di cui solo i *patres* sono cittadini, ottiene l'*imperium civile*, la massima competenza per esercitare coercizione, anche sui singoli *patres*. Il diritto conserva il carattere religioso e la sua conoscenza rimane almeno inizialmente prerogativa della nobiltà, a motivo del suo rapporto privilegiato con il numinoso. Permane ancora l'incapacità degli uomini di giudicare secondo equità e ragionevolezza e secondo le idee che stanno a fondamento delle leggi: essi rimangono aggrappati a quell'appiglio che fornisce loro immediata certezza: le formule giuridiche solenni. Il carattere religioso del diritto ha un effetto duplice. Da un lato procura una particolare posizione di potere alla nobiltà, che fissa il diritto in formule sacrali note a lei sola e precluse ai plebei, di modo che nelle azioni giuridiche si richiedono formule esatte « che non si possono d'una letteruccia alterare; onde » — ricorda Vico — « delle antiche formole dell'azioni si diceva: “ *qui cadit virgula, caussa cadit* ” ». Dall'altro procura al diritto autorità, quell'autorità che riposa sulla formalità rigida, sulla conformità rigorosa al testo sacro³⁸. L'amministrazione della giustizia avviene nei modi propri dell'età fantastica. Come, in seguito, nell'età della ra-

lands International Law Review », dedicato a Grozio per il quarto centenario della nascita.

³⁷ *Scienza nuova seconda*, cc. 137, 938, 941-942.

³⁸ *Ibidem*, cc. 322, 941-942, 950, 965, 999-1000.

gione, la soluzione giuridica di bisogni e conflitti sociali sarà cercata nella interpretazione del diritto secondo ragionevolezza ed equità, a seconda delle circostanze, così in questo stadio, in cui occorre attenersi ancora in maniera strettamente formalistica ai testi sacri immutabili, si fa uso di finzioni: il diritto non può essere adattato ai fatti e perciò i fatti vengono adattati al diritto per mezzo di finzioni « ch'alle leggi *serbino* la gravità ed ai fatti *ministrino* la ragione »³⁹.

Nell'età umana si verifica una trasformazione radicale. Mentre a livello sociale nasce una società in cui l'eguaglianza vale come norma, a livello giuridico la "custodia delle leggi" si spezza: non solo le leggi vengono emanate da tutto il popolo, di cui ora fanno parte anche i plebei, ma i testi stessi possono essere conosciuti da chiunque⁴⁰. Le leggi, inoltre, non sono più regolamenti di casi particolari da applicare in maniera analoga a casi simili, ma contengono disposizioni generali. La legittimazione infine delle sentenze e la metodologia giuridica si diversificano. L'amministrazione della giustizia non viene più considerata come giusta e accettata come retta a causa della certezza formale dei rituali religiosi o della conformità alle formule sacrali senza badare agli effetti duri dal punto di vista sociale. La giurisdizione è giudicata invece sulla base dell'effetto sociale e accettata come retta solo se è equa, cosa che può essere raggiunta se la legge è applicata secondo la sua « verità », cioè se la legge è interpretata secondo l'equità naturale⁴¹.

A questo punto è possibile un primo confronto tra le diverse valutazioni della giurisprudenza contemporanea nella *Scienza nuova seconda* e nel *De ratione*. La visione vichiana dello sviluppo storico del diritto (romano) e dello stato (romano) nella *Scienza nuova* coincide, nelle sue linee principali, con quella del *De ratione*. Sia nell'operetta del 1709 sia nell'opera maggiore Vico è convinto che il giurista dell'età razionale non debba limitarsi a seguire il testo della legge e a prenderlo come punto di partenza nella soluzione del caso individuale, ma deve saper scorgere e ritrovare attraverso il testo i valori e gli interessi con cui è tramato. Ma il criterio è però differente: nel *De ratione* il giurista deve considerare prima se la prescrizione della legge non è in contrasto con la costellazione politica e sociale del proprio tempo, ed il criterio è dunque, l'*aequitas civilis* o la « giusta ragion di stato »; nella *Scienza nuova* il criterio diventa invece l'*aequitas naturalis*.

³⁹ *Ibidem*, cc. 1036-1037; cfr. cc. 423, 500-501, 950, 965-973, 978, 1001, 1020-1045.

⁴⁰ *Ibidem*, cc. 953, 999-1003.

⁴¹ Questa differenza è già espressa sinteticamente nelle definizioni del « certo » e del « vero » delle leggi nelle dignità CXI e CXIII. Si veda *ibidem*, cc. 321, 324; cfr. c. 137.

Nel quarto libro, infatti, Vico distingue accanto a « tre spezie di autorità » anche « tre spezie di ragioni », cioè tre modi in cui la ragione si realizza a livello giuridico e politico. *Ratio* e *auctoritas* sono fin dal *De uno* i due fondamenti del diritto e dello stato, e, in senso piú ampio, di tutto quel mondo delle nazioni che forma l'oggetto della « scienza nuova »: Vico descrive il loro rapporto sia dal punto di vista dell'*auctoritas* sia dal punto di vista della *ratio*. Benché la tripartizione delle spezie con cui si realizza la ragione non proceda del tutto parallelamente con la tripartizione dell'*auctoritas*, ma con le tre età storiche⁴², le considerazioni vichiane possono essere viste come due facce di una stessa medaglia, legate e fuse in maniera inscindibile. Vico definisce *aequitas civilis* la ragione, nella forma in cui essa si manifesta storicamente nello stato aristocratico, quando cioè gli interessi degli eroi singoli coincidono in gran parte con l'interesse dello stato. Nella sua forma piú sviluppata la ragione umana — la *ratio naturalis* — si esprime nell'equità, nell'*aequum bonum*, sia in campo giuridico sia in campo politico: ogni questione viene considerata nella sua specificità, nei suoi propri meriti. Nella democrazia e nella monarchia i cittadini non sono direttamente coinvolti nell'interesse dello stato. Mentre cioè negli stati aristocratici gli eroi — che erano i pochi cittadini di quei tempi — « avevano privatamente ciascuno gran parte della pubblica utilità », nella democrazia il bene pubblico viene ripartito « in minutissime parti quanti son essi cittadini », che in tal modo finiscono con l'esser meno impegnati. Nella monarchia poi il bene pubblico è lasciato alle cure del sovrano e i cittadini attendono soltanto ai loro interessi privati⁴³.

Nella *Scienza nuova* Vico considera dunque l'equità naturale come appropriata alla epoca razionale, e quindi alla società del suo tempo. Questo cambiamento di posizione pone qualche interrogativo, perché proprio nel *De ratione* Vico era convinto che nell'equità naturale potesse, come ha scritto De Giovanni, « anche annidarsi il privilegio d'un ceto particolaristico, ... che nell'equità trova un nuovo strumento di dominio in una società semif feudale »⁴⁴. L'equità civile, al contrario, lodata nel *De ratione* come arma contro la posizione egemonica di interessi di gruppi particolari — i privilegi della nobiltà e del clero — viene nella *Scienza nuova* messa da parte e assegnata all'aristocrazia. Ci si potrebbe a questo proposito domandare anche se non abbia ragione Giuseppe Giarrizzo nel sostenere che l'impegno di Vico per una politica riformatrice, che sarebbe così

⁴² *Ibidem*, cc. 942-949.

⁴³ *Ibidem*, cc. 950-951; cfr. c. 326.

⁴⁴ DE GIOVANNI, *Il « De nostri temporis studiorum ratione »*, cit., p. 181, n. 83.

chiaramente rinvenibile nel *De ratione*, e poi ancora in qualche modo nel *Diritto universale*, si trasforma, nella *Scienza nuova*, in una posizione di conservatorismo⁴⁵. Per il nostro problema non è lecito giungere a tali conclusioni. Nella *Scienza nuova* Vico descrive il periodo in cui vive come l'epoca in cui l'idea di uguaglianza ha modo di realizzarsi. L'equità naturale non è piú collegata al predominio di un'élite privilegiata, ma a una società di uguali: « I terzi sono governi umani, ne' quali, per l'uguaglianza di essa intelligente natura, la qual è la propria natura dell'uomo, tutti si uguagliano con le leggi, perocché tutti sien nati liberi nelle loro città, così libere popolari, ove tutti o la maggior parte sono esse forze giuste della città, per le quali forze giuste son essi i signori della libertà popolare; o nelle monarchie, nelle qual' i monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor leggi, e, avendo essi soli in lor mano tutta la forza dell'armi, essi vi sono solamente distinti in civil natura »⁴⁶. Nella misura in cui persistono ancora istituzioni feudali, queste sono residui di un periodo trascorso e non hanno alcun futuro. I termini positivi con cui Vico si esprime così spesso a proposito dei tempi eroici e della nobiltà non sono altro che il riconoscimento della loro necessità storica⁴⁷. Lo stato aristocratico, l'« autorità di dominio » divina e la ragion di stato formano un passaggio obbligato verso l'età umana con la sua uguaglianza giuridica di tutti gli uomini. L'apprezzamento di Vico per l'aristocrazia potrebbe essere paragonato — con la dovuta cautela — con il giudizio positivo che Marx e Engels danno della funzione storica della borghesia: in tutti e due i casi l'elogio è al tempo stesso il necrologio⁴⁸.

Nella *Scienza nuova* l'equità naturale si accompagna con l'uguaglianza giuridica che viene valutata secondo gli effetti materiali e non secondo l'applicazione formalmente uguale della legge. Una giurisdizione equa viene realizzata partendo dai fatti specifici del caso particolare e stabilendo al suo interno che cosa richiede l'equità. Il diritto di questo periodo esige perciò la buona fede. L'attitudine del giurista deve risultare capovolta: egli deve partire dal caso particolare e soltanto se ha stabilito che cosa in concreto richiede l'equità,

⁴⁵ G. GIARRIZZO, *La politica del Vico*, « Quaderni contemporanei », 1969, p. 64.

⁴⁶ *Scienza nuova seconda*, c. 927.

⁴⁷ Cfr. B. DE GIOVANNI, *La classe dirigente in G. B. Vico*, « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1954, pp. 745-746.

⁴⁸ Si raffronti anche l'etimologia vichiana di « res patrum » — *Scienza nuova seconda*, c. 584 — con la nota asserzione di Marx e Engels: « Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisieklasse verwaltet » (MARX-ENGELS, *Manifest der Kommunistischen Partei*, in *Werke*, Bd. 4, Berlin 1971, p. 464). Cfr. inoltre la nota 68.

si rivolge alla legge e la adopera in maniera tale che l'esigenza di equità possa essere soddisfatta⁴⁹. Si potrebbe forse dire, con un termine contemporaneo, che Vico nella sua metodologia giunge alla teorizzazione di un « pre-giudizio » nel senso di un *Vorverständnis*⁵⁰: l'uguaglianza deve essere realizzata nel giudizio sociale sui fatti, precedente il momento tecnico-giuridico ossia la costruzione giuridica. L'uguaglianza materiale e la giustizia materiale stanno nella realizzazione dell'equità. L'autorità del giurista, come dell'uomo di governo, è basata sulla credibilità: autorità « riposta nel credito di persone sperimentate, di singolar prudenza nell'agibili e di sublime sapienza nell'intelligibili cose ». Il giurista è credibile, e quindi ci si può fidare della sua autorità in una vertenza giuridica, se ha costruito una reputazione comprovando realmente le sue capacità⁵¹. Dal momento che l'equità è regola e criterio, il giurista deve dimostrare la capacità di adattare non i fatti alla legge ma la legge ai fatti, nel senso che egli non ricostruisce più i fatti in modo che ricadano sotto il testo di legge appropriato, ma nel senso che, usando le prescrizioni della legge, riesca a realizzare una costruzione giuridica tale da ottenere una soluzione equa. Con questo metodo, inoltre, può essere frenata quell'« inflazione legislativa » che si origina quando si producono regolamenti legali per tutti i casi particolari.

Certamente, nella prospettiva amplissima della nuova scienza vichiana — “ scienza della comune natura delle nazioni ” — non ci si può aspettare una analisi dettagliata della metodologia giuridica. Il tentativo qui fatto, individuando e connettendo momenti diversi della *Scienza nuova*, può forse darne un'idea globale. Si pone ora il problema, importantissimo, di come sia possibile che il giurista adatti la legge al giudizio di equità ricavato dalla considerazione dei fatti: l'autorità del giurista, che Vico teorizza, dipende infatti in questo stadio dalla sua capacità di determinare l'equità in maniera retta — in una maniera cioè che nel caso concreto venga sentita e accettata come giusta dalla « moltitudine » — e di darle una forma giuridica basata sulla legge. Anche se Vico non dà a questa domanda una risposta esplicita, si può però recuperare la direzione in cui egli ha pensato. A tal fine è necessario esaminare il nesso da lui posto tra la comunicazione intersoggettiva (la lingua e i sistemi di segni) e il diritto.

⁴⁹ *Scienza nuova seconda*, c. 39, 940, 951, 974.

⁵⁰ Per il concetto di « *Vorverständnis* » nell'attuale teoria generale del diritto, si veda J. ESSER, *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt am Main 1970.

⁵¹ *Scienza nuova seconda*, cc. 942, 946.

Il ruolo centrale che la riflessione teorica sulla lingua occupa nel pensiero vichiano è stato largamente riconosciuto dalla critica⁵². I problemi del diritto e dello stato affrontati nel *Diritto universale* avevano indotto Vico a meditare ulteriormente sulla natura dell'umanità primitiva e a ricostruirla attraverso il linguaggio. Lo studio del linguaggio gli aveva insegnato che l'umanità primitiva doveva essere stata rude e incolta e che le sue facoltà mentali erano contrassegnate non tanto dalla ragione quanto da una potente fantasia, che portava gli uomini a esprimersi non in una lingua astratta, in prosa, ma in una lingua immaginosa, poetica. Ed è noto che Vico considerava questa scoperta il risultato di tutta la sua vita di studioso e la chiave della sua « scienza nuova »⁵³.

Vico, come Hobbes, stabilisce un legame tra diritto e lingua. La filosofia hobbesiana del linguaggio ha come conseguenza l'unità delle scienze umane, il cui *trait d'union* sta nel consenso attorno alle definizioni-base del diritto e dello stato. Ma se per Hobbes la lingua è il fondamento ultimo di spiegazione che in sé non viene chiarito, Vico, al contrario, sviluppa una scienza degli inizi e delle modificazioni dell'intero mondo umano, compresa la lingua.

Per il filosofo napoletano è centrale l'idea che la lingua e la scrittura abbiano costituito all'inizio un unico sistema di segni, un unico e medesimo sistema di comunicazione intersoggettiva⁵⁴. Soltanto nel periodo umano, al momento in cui si sviluppano la capacità di parlare e la ragione e quindi la facoltà di pensare in maniera astratta, l'uomo si può esprimere pienamente sia con la parola parlata sia con segni scritti, senza che gli occorran entrambe contemporaneamente. Lingua e scrittura sono cioè del tutto distinte, e i simboli non sono più direttamente necessari. Nel linguaggio vengono introdotti termini astratti con un significato convenzionale e la scrittura non consta più di una molteplicità di simboli ma di un numero limitato di lettere con cui vengono composte le parole. L'avvento della scrittura alfabetica e della terminologia astratta non significa però che la lingua abbia acquistato un carattere completamente razionale e convenzionale. Il linguaggio si sviluppa storicamente e rispecchia tutta la storia, i diversi gradi di sviluppo e le circostanze ambientali del popolo che lo parla. Vico riporta la diversità linguistica a diverse circostanze naturali come quelle climatologiche: un'idea che verrà

⁵² Mi limito a rimandare alla accurata rassegna critica di studi vichiani dovuta a A. BATTISTINI, *Rassegna vichiana (1968-1975)*, « Lettere italiane », 1976, pp. 76-112, in particolare pp. 96-102.

⁵³ *Scienza nuova seconda*, cc. 34, 338.

⁵⁴ *Ibidem*, c. 429.

elaborata poi piú tardi da Montesquieu⁵⁵. Resta però fermo che ogni lingua in quanto tale è sorta in epoche primitive, quando i sensi e la fantasia dominavano l'umanità. Questo carattere originale che le sta a fondamento non va però perduto, o si perde solo in parte quando, nell'epoca razionale, vengono aggiunti i concetti astratti e i termini che vi si riferiscono. Ciò implica due importanti conseguenze: in primo luogo che le teorie vichiane possono trovare un appoggio in prove filologiche ricavate dalla lingua⁵⁶. La lingua costituisce infatti un autentico patrimonio di materiali relativi alla storia, ai modi di vita e di pensiero e dei loro cambiamenti, del popolo che la parla, e questi materiali possono servire a conferma delle teorie. In secondo luogo la lingua non è il rispecchiamento di concetti e categorie universali. Se la facoltà della mente che determina la lingua per una buona parte non è razionale, è assurdo commisurarla alla logica di un determinato filosofo, come per esempio Aristotele. Nel ribadire la polemica del *De antiquissima* e del *Diritto universale* con le teorie sulla lingua latina dei grammatici aristotelici, Vico non esita a dichiarare che le proprie opinioni gli sembrano molto piú ragionevoli di quanto « Giulio Cesare Scaligero e Francesco Sanzio ne han detto a proposito della lingua latina. Come se i popoli che si ritruovaron le lingue avessero prima dovuto andare a scuola d'Aristotele coi cui principii ne hanno amendue ragionato! »⁵⁷.

Il legame fra diritto e lingua è istituito da Vico già nell'*Idea dell'opera*: « la terza fu la lingua umana per voci convenute da' popoli, della quale sono assoluti signori i popoli, propia delle repubbliche popolari e degli Stati monarchici, perché i popoli dieno i sensi alle leggi, a' quali debbano stare con la plebe anco i nobili; onde, appo tutte le nazioni, portate le leggi in lingue volgari, la scienza delle leggi esce di mano a' nobili »⁵⁸. Come in altri passi vichiani sul rapporto diritto-lingua, anche qui l'aspetto verbale particolarmente denso del testo non risulta a vantaggio della chiarezza. Al nostro discorso importa soprattutto la frase trascritta in corsivo, che non ha avuto una adeguata attenzione esegetica. Né maggiori chiarimenti offrono le diverse traduzioni che, in quanto tali, non possono ovviamente sottrarsi a una sia pur implicita interpretazione. Consideriamo per esempio la traduzione di Bergin e Fisch, che, a nostro avviso, è la migliore e la piú fedele in generale, al testo vichiano: « a lan-

⁵⁵ Si vedano C. Rosso, *Vico e Montesquieu*, in *Omaggio a Vico*, cit., pp. 303-331, e E. VIDAL, *Saggio sul Montesquieu*, Milano 1950.

⁵⁶ *Scienza nuova seconda*, cc. 351-359.

⁵⁷ *Ibidem*, c. 455; si veda pure cc. 151-164, 443-446, 935-936, 1088.

⁵⁸ *Ibidem*, c. 32.

guage of which they (the people) are absolute lords, and which is proper to the popular commonwealths and monarchical states; a language whereby the people may fix the meaning of the laws »⁵⁹. La frase, come si vede, viene interrotta dopo « monarchical states » e il termine “ a language ” viene ripetuto: in tal modo però si perde il nesso consecutivo finale (« perché »), evidenziato da Vico: i popoli cioè sono assoluti signori della lingua in quanto ne stabiliscono le convenzioni e quindi anche il significato dei termini della legge.

Fuorviante è la traduzione di Auerbach: « die dritte war die menschliche Sprache... über die Völker absolute Herren sind; sie ist eigentümlich den humanen Regierungsformen, so dass die Völker den Gesetzen... die Gesinnung geben »⁶⁰. Anche qui il periodo risulta interrotto e più precisamente dopo “ absolute Herren sind ”, con il risultato che al nesso istituito da Vico tra lingua e diritto Auerbach sovrappone il nesso tra forma di stato e diritto.

Consideriamo ora la traduzione francese di Doubine: « de cette langue propre aux républiques populaires et aux États monarchiques, la masse est maîtresse souveraine; le peuple doit pouvoir en effet saisir le sens des lois »⁶¹. Da questa versione sembrerebbe che il carattere della lingua delle epoche umane implichi che il popolo afferri, comprenda, il significato delle leggi. In realtà il carattere della terminologia della lingua umana sta nella sua convenzionalità, per cui al popolo è dato di attribuire « i sensi alle leggi », di determinarne il significato.

Il legame tra lingua e diritto ritorna ed è ampiamente confermato nella sezione sesta del quarto libro, dove Vico caratterizza i tre stadi della comunicazione umana: « Dicemmo sopra tali lingue e tali lettere esser in signoria del volgo de' popoli, onde son dette e l'une e l'altre « volgari ». Per cotal signoria e di lingue e di lettere debbon i popoli liberi esser signori delle lor leggi, perché danno alle leggi que' sensi ne' quali vi traggono ad osservarle i potenti, che, come nella *Degnità* fu avvisato, non le vorrebbero »⁶². La « signoria » sulla lingua e sulla scrittura spetta dunque ai popoli nelle due forme di stato umane, democrazia e monarchia. Ma, specifica

⁵⁹ G. B. Vico, *The New Science of Giambattista Vico*, translated from the third edition and with a new introduction by Th. G. Bergin and M. H. Fisch, New York 1961, p. 4.

⁶⁰ G. B. Vico, *Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker*, nach der Ausgabe von 1744 übersetzt und eingeleitet von E. Auerbach, Berlin 1965, p. 65.

⁶¹ G. B. Vico, *Principes d'une science nouvelle relative à la nature commune des nations*, traduction intégrale d'après l'édition de 1744 par A. Doubine, présentation par B. Croce, introduction, notes et index par F. Nicolini, Paris 1953, p. 20.

⁶² *Scienza nuova seconda*, c. 936; cfr. c. 283.

Vico, « Tal signoria è naturalmente negato a' monarchi di toglier a' popoli; ma, *per questa stessa loro negata natura di umane cose civili*, tal signoria, inseparabile da' popoli, fa in gran parte la potenza d'essi monarchi, perch'essi possano comandare le loro leggi reali, alle quali debban star i potenti, secondo i sensi ch'a quelle danno i lor popoli »⁶³.

Anche in questo caso la comprensione del brano, e specie della frase da me riferita in corsivo, non risulta agevole, come mostrano nuovamente le traduzioni, che costituiscono l'unico materiale "interpretativo" disponibile al riguardo.

Bergin e Fisch danno una traduzione strettamente letterale che non porta chiarimenti⁶⁴, mentre Auerbach riassume succintamente il brano e l'intero contesto. Doubine traduce: « Cette souveraineté du peuple, le monarque ne saurait la lui ôter; mais par le fait même que ce peuple ne peut naturellement s'occuper des affaires civiles intéressant la vie publique, cette souveraineté qui lui est indissolublement liée, contribue dans une large mesure à la puissance du monarque, celui-ci imposant aux puissants les lois qui lui sont favorables, et selon le sens que leur a prêté le peuple »⁶⁵. Con « umane cose civili » Vico intende in genere le istituzioni umane. Doubine le riferisce qui al governo dello stato a cui il popolo sotto il regime monarchico non partecipa essendogli per natura negato (« loro negata natura » dove « loro » è riferito da Doubine a « popoli »). Nel caso di « cose umane civili » è comprensibile che si pensi innanzitutto a istituzioni politiche e giuridiche. A questa interpretazione si oppone però il fatto che Vico qui parla esplicitamente di lingua e di scrittura. La spiegazione del Doubine inoltre non collima col senso globale del brano né trova sostegni pertinenti altrove.

A nostro avviso l'espressione "negata natura" va ricollegata al precedente sintagma « è naturalmente negato » da cui si ricava che il « loro » è da riferirsi ai monarchi e non ai popoli come intende Doubine. D'altra parte il sintagma "natura di umane cose civili" non va limitato agli « affaires civiles intéressant la vie publique », ma va inteso piuttosto come lo svolgimento storico delle istituzioni umane ossia il corso della civiltà. Ciò comporta che ai monarchi

⁶³ *Ibidem*, c. 936.

⁶⁴ Vico, *The New Science*, cit., p. 293: « It is naturally not in the power of monarchs to deprive the people of this sovereignty, but, in virtue of this very inalienable nature of human civil affairs, such sovereignty, inseparable from the people, contributes largely to the power of the monarchs, for they may issue their royal laws, which the nobles must accept, according to the senses that their peoples give to them ».

⁶⁵ Vico, *Principes*, cit., p. 370.

(« loro ») non è piú possibile, visto il carattere convenzionale della terminologia nell'epoca razionale, togliere quella " signoria " sulla lingua che spetta ai popoli.

L'interpretazione da noi proposta ci sembra piú aderente al tema qui specificamente toccato da Vico. Nel testo vichiano, inoltre, non è detto come suggerisce Doubine, che le leggi, con cui il sovrano assoggetta i potenti, vengono emanate a suo vantaggio e secondo il significato che il popolo loro ha attribuito: è detto bensí che i potenti vengono assoggettati sia alla legislazione del sovrano sia all'interpretazione che di quella legislazione dà il popolo. Questa spiegazione si accorda, del resto, con la dottrina vichiana del diritto come strumento di lotta sociale. Da arma della nobiltà contro il popolo, qual era inizialmente, il diritto diventa sotto la monarchia un'arma contro la nobiltà che ha perduto ogni influenza su di esso poichè la legislazione dipende dal re e l'interpretazione dei termini dall'uso che ne fa e dal significato che attribuisce loro il popolo. Il diritto, inteso come l'utilizzazione della legislazione che assume come criterio l'equità, cioè un giudizio di valore determinato — come s'è visto — dalla moltitudine, è un mezzo per uguagliare socialmente, in una società dove l'uguaglianza è normativa, coloro che detengono il potere e coloro che ne sono privi⁶⁶. Vico considera la monarchia come un'alleanza del re e del popolo contro il predominio della nobiltà, un'alleanza in cui il sovrano deve correggere i difetti della democrazia e garantire la libertà e l'uguaglianza. Il potere del sovrano non è perciò limitato dal fatto che il popolo dispone della signoria sulla lingua e sulla scrittura e dunque dell'interpretazione delle leggi: il popolo ha le stesse finalità del sovrano, l'eliminazione cioè dello strapotere della nobiltà e del clero che minacciano entrambi, come è enunciato in una celebre degnità (XCII): « I deboli vogliono le leggi; i potenti le rusciano; gli ambiziosi, per farsi séguito, le pro-

⁶⁶ *Scienza nuova seconda*, c. 953: « Tal ordine di cose umane civili finalmente si truovò apparecchiato per gli Stati monarchici, ne' quali i monarchi vogliono ministrare le leggi secondo l'equità naturale e, 'n conseguenza, conforme l'intende la moltitudine, e perciò adeguino in ragione i potenti co' deboli: lo che fa unicamente la monarchia ». Cfr. *ibidem*, c. 940: « La terza è la giurisprudenza umana, che guarda la verità d'essi fatti e piega benignamente la ragion delle leggi a tutto ciò che richiede l'uguaglianza delle cause; la qual giurisprudenza si celebra nelle repubbliche popolari, e molto piú sotto le monarchie, ch'entrambe sono governi umani », e *ibidem*, c. 951: « per tutto ciò, son oggi gli uomini naturalmente portati ad attendere all'ultime circostanze de' fatti, le quali agguagliano le loro private utilità. Ch'è l'« *aequum bonum* », considerato dalla terza specie di ragione (che qui era da ragionarsi), la quale si dice " ragion naturale ", e da' giureconsulti " *aequitas naturalis* " vien appellata, della quale sola è capace la moltitudine. Perché questa considera gli ultimi a sé appartenenti motivi del giusto, che meritano la cause nell'individuali loro spezie de' fatti ».

muovono; i principi, per uguagliar i potenti co' deboli, le proteggono »⁶⁷.

Concludendo: nella *Scienza nuova* Vico porta avanti l'attualizzazione e la determinatezza sociale del diritto intraviste e delineate nel *De ratione*. Nell'orazione del 1709 la forma attuale dello stato (monarchia) e le condizioni sociali che la rendevano necessaria decidevano quali disposizioni di legge potevano essere ancora applicate. Nella *Scienza nuova* questa concezione viene estesa e generalizzata. L'ordinamento giuridico deve adeguarsi di volta in volta ai diversi livelli di civiltà con le loro forme di stato corrispondenti e le loro specifiche condizioni sociali. Soprattutto la legislazione aristocratica non è piú adatta a un regime democratico o monarchico⁶⁸. Non solo: quand'anche le leggi fossero appropriate alla forma di stato e alla società, il giurista non potrebbe applicarle ai fatti come se i termini di quelle fossero univoci e rimandassero a concetti fissi e immutabili. I termini delle leggi devono essere attualizzati nel senso che il loro contenuto viene determinato dall'uso e quindi dal

⁶⁷ *Ibidem*, c. 283.

⁶⁸ Si è già avuto modo di osservare (cfr. sopra p. 14) che l'atteggiamento anti-feudale, antiaristocratico è un filo rosso che corre per tutta l'opera vichiana. Lo si è visto qui limitatamente alla metodologia giuridica, ma una valida conferma è offerta pure dalla teoria della successione delle forme di stato, da Vico stesso ritenuta, fin dal *De uno* (p. 95), una delle novità fondamentali del suo pensiero politico. L'aver teorizzato un ordine di successione che ponga l'aristocrazia come prima forma di stato non è da assimilarsi, come invece suggerisce Giarrizzo, alle posizioni di « giuristi e politici francesi e tedeschi di parte aristocratica (che) s'erano adoperati a sottolineare da qualche secolo l'originario fondamento aristocratico dei loro stati e a trattare di usurpazione il potere regio » (GIARRIZZO, *La politica del Vico*, cit., p. 116): se così fosse avrebbe ragione Giarrizzo a negare la novità e l'interesse politico del discorso vichiano. In realtà Vico teorizza questo ordine di successione per limitare l'importanza, il potere, dell'aristocrazia a un periodo, magari affascinante ma ormai definitivamente superato. Perciò egli ritiene meno importante il problema se la monarchia debba precedere o seguire la democrazia; ciò che gli preme è che « ne' tempi delle nazioni illuminate » non si dia una forma di stato (che, sia detto qui per inciso, Vico non distingue sempre terminologicamente da forma di governo) aristocratica: « i governi mutar si possono di monarchici in popolari ed a rovescio; ma nella storia certa di tutti i tempi di tutte le nazioni non mai si legge che, in tempi umani e colti, alcun de' due siasi cangiato in aristocratico » (*Scienza nuova prima*, c. 78). La stessa affermazione viene ribadita nella *Scienza nuova seconda* (c. 1087): « le quali forme di Stati, perché entrambe portano governi umani, comportevolmente si scambiano l'una con l'altra; ma richiamarsi a Stati aristocratici egli è quasi impossibile in natura civile... Perché gli uomini plebei, una volta che si riconoscono essere d'ugual natura co' nobili, naturalmente non sopportano di non esser loro uguagliati in civil ragione; lo che conseguono o nelle repubbliche libere o sotto le monarchie ». Ma già nell'« Idea dell'opera » (c. 29), la stessa posizione era stata espressa con fermezza: « Talché queste due forme ultime de' governi, che sono umani, nella presente umanità si scambiano vicendevolmente tra loro; ma niuna delle due passano per natura in istati aristocratici, ch'i soli nobili vi comandino e tutti gli altri vi ubbidiscano ». Sulla dottrina vichiana della successione delle forme di stato e le sue implicazioni politiche, rinvio al mio *Recht en Staat in het denken van Giambattista Vico*, cit., pp. 247-278.

contesto in cui il diritto deve esplicitare la sua funzione ordinatrice. Al giurista è possibile e lecito perciò interpretare l'astratta terminologia delle leggi secondo l'equità naturale, l'equità cioè che è accettata come giusta, per il singolo caso, dalla « moltitudine ».

Vico però non vuol farsi sostenitore di un completo relativismo giuridico. Nella *Scienza nuova prima*, per esempio, egli elenca tre maniere per l'acquisto di proprietà di beni immobili che considera tipiche delle tre fasi della civiltà. Nella prima fase sono necessari gli auspici di Giove, in seguito deve esserci una consegna solenne (detta « del nodo ») e infine soltanto la consegna reale in cui la volontà di trasferimento della proprietà si manifesti con segni esterni sufficienti. Vico ne conclude che vige ed è sempre stata in vigore la regola secondo cui « non possa uomo divenir padrone di cose altrui senza la volontà del di lei signore, della quale bisogna essere innanzi assicurato »⁶⁹. Questa regola è un elemento di giustizia eterna in quanto universale e immutabile⁷⁰. Che Vico sia riuscito a distillare da queste forme giuridiche così divergenti un nucleo di giustizia « eterna » si spiega con la sua concezione secondo cui i tipi di società e le forme di organizzazione statale, con i loro ordinamenti giuridici, sono basati su principi di giustizia che, per effetto del differente grado di azione della ragione sull'agire umano, si realizzano in modi differenti, oscillando e evolvendosi con il decorso della ragione e della civiltà⁷¹. Ciò che tuttavia Vico contesta, e con energia, è la visione razionalistica, che stava alla base dei tentativi di codificazione⁷², e secondo la quale la ragione poteva mettere l'uomo in grado di formulare un sistema corrente di norme astratte e universali, che il giurista avrebbe potuto applicare in modo meramente deduttivo alla varietà, multiforme e irregolare, della realtà sociale.

AUGUST C. 'T HART

⁶⁹ *Scienza nuova prima*, c. 49.

⁷⁰ *Ibidem*, cc. 48-51.

⁷¹ *De uno*, pp. 63, 69, 85-86. Cfr. *De constantia*, p. 330.

⁷² Si veda AJELLO, *Preilluminismo giuridico*, cit., p. 104.